

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ALUNNI/E
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PREMESSA

La scuola è una comunità educativa in cui le studentesse e gli studenti sono titolari di diritti e doveri riferiti ai temi essenziali del **rispetto della persona e dell'ambiente**, della **qualità del servizio** e della **partecipazione**. L' Istituto assicura la partecipazione democratica alla vita scolastica delle varie componenti: docenti, personale non docente, studenti e famiglie, garantita dalle decisioni collegiali degli Organi preposti ed auspica che nelle classi si sviluppi un clima di collaborazione e aiuto reciproco in modo particolare nei confronti dei compagni in difficoltà.

Alla luce delle recenti problematiche correlate alla diffusione dell'infezione da virus COVID-19 e considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle attività in presenza, è necessario che tutti si attengano rigorosamente e con senso di responsabilità alle norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione di tale infezione.

Art.1. La vita nella comunità scolastica dell'Istituto si basa sui principi democratici, sulla libertà di espressione, di pensiero nel rispetto reciproco di tutte le provenienze etniche e appartenenze religiose. Pertanto, **qualsiasi atteggiamento o azione non conforme al rispetto assoluto della personalità e delle idee del singolo, sarà sanzionato severamente.** Nei casi di gravi e recidive violazioni dei principi fondamentali della comunità scolastica non è escluso l'allontanamento definitivo con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art.2. Per il buon esito dei corsi, che non può essere garantito soltanto dal Corpo Insegnante, è indispensabile che gli alunni si attengano scrupolosamente e con senso di responsabilità alle norme disciplinari qui di seguito riportate e a quanto sancito nello Statuto delle studentesse e degli studenti (articoli 1 – 6) esposto all'Albo e a cui si rimanda per quanto non espresso nel presente regolamento. E' altresì necessario che i genitori degli alunni/e collaborino strettamente con i responsabili dell'Istituto, informandosi periodicamente circa il profitto e la condotta dei propri figli/e. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Lo studente/ssa non può assentarsi per più del 25% del monte ore previsto dall'orario scolastico.

Per motivi correlati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19 si potrebbe ricorrere alla Didattica digitale integrata durante la quale lo studente è tenuto a partecipare attivamente alle lezioni svolte sulla piattaforma didattica utilizzata dall'Istituto. La frequenza a tali lezioni verrà riportata sul registro elettronico.

Art.3. Lo studente/ssa è **tenuto a fornirsi dei libri di testo** in tempi ragionevolmente brevi, in quanto la legge dispone il divieto assoluto di riproduzione, anche parziale, dei libri di testo mediante fotocopie (norme sui diritti d' autore).

Art.4. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per realizzare la scuola in presenza:

- **obbligatorio l' uso della mascherina chirurgica all'interno dell'Istituto;**
- **rispetto, laddove possibile, della distanza di 1 (un) metro tra una persona e l' altra (da bocca a bocca).**
- **distanza di 2 (due) metri tra i banchi e la cattedra del docente**
- **divieto di accesso o di permanenza nell'Istituto ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**
- **pulizia approfondita e aerazione frequente ed adeguata degli spazi;**

Art.5. Gli alunni sono tenuti a mantenere un contegno corretto nell'interno dell'Istituto **rispettando sia le elementari norme di decenza nell'abbigliamento , sia le strutture, gli arredi ed i materiali di proprietà della Scuola** . Gli eventuali danni arrecati verranno addebitati al responsabile/i o presunto tale ed in mancanza di questo alla classe.

Art.6. Tutti gli alunni sono strettamente tenuti all'osservanza dell'orario; gli eventuali ritardatari saranno ammessi in classe, se opportunamente giustificati, soltanto dalla Direzione dell'Istituto.

Art.7. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita: osservanza di norme sul distanziamento sociale

premesso che è necessario ridurre l'accesso ai visitatori , le seguenti disposizioni sono ispirate ai seguenti criteri :

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,cognome,data di nascita,luogo di residenza),dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni con individuazione del punto di ingresso nel portone principale del palazzo e del punto di uscita nel portone secondario del palazzo;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;

Art.8. Disposizioni relative alla gestione di uno studente/ssa sintomatica all'interno dell'Istituto (da: " Documento tecnico del 22/06/2020 misure di controllo territoriale" e da "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020):

nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento nell'aula di emergenza appositamente predisposta;

inoltre "la persona dovrà essere dotata di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto"

Art.9. L'allontanamento dalla Scuola – se non autorizzato – costituisce una grave mancanza disciplinare. E' vietato pertanto lasciare i locali dell'Istituto **durante le ore di lezione e durante la pausa**;

Art.10. Durante la pausa gli studenti/sse possono sostare nei locali dell'Istituto o nell'area antistante l'entrata principale del palazzo dove ha sede l' Istituto evitando assolutamente il rischio di assembramento e osservando le indicazioni sul distanziamento fisico.

E' vietato sostare negli altri spazi condominiali come scale e zone antistanti gli ascensori.

Nelle aree di distribuzione di bevande, snack e panini e nei servizi igienici va evitato assolutamente il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico:

- **lo studente è tassativamente tenuto a:**
 - **non uscire ripetutamente dalle classi per recarsi alle macchinette o nei servizi igienici**
 - **rispettare scrupolosamente il distanziamento attenendosi alla segnaletica posizionata sui pavimenti**

L' uso degli ascensori è consentito solo in caso di comprovata e documentata necessità. All'interno dell'ascensore è obbligatorio l' uso della mascherina.

Art.11. Nessuno può trattenersi fuori dall'aula senza giustificato motivo: coloro che fossero costretti a sostare nell'atrio o nei corridoi hanno comunque l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli insegnanti che stanno lavorando nelle classi.

Art.12. Accesso alla Sala Insegnanti e agli Uffici dell'Istituto

L'accesso alla sala Insegnanti è consentito solo previa autorizzazione degli stessi. L'accesso alla Segreteria e agli Uffici Direzionali è consentito esclusivamente negli orari indicati :

- per gli studenti: **dalle 9.30 alle 10.30**
- per i Docenti: **dalle 10:30 alle 11:30**

Art.13. Per il normale svolgimento dell'attività didattica gli alunni **non devono chiedere di uscire dalla classe** durante:

1. la prima ora

2. l'ora successiva all'intervallo

Dalla medesima classe non può uscire più di un alunno alla volta e non è consentito consumare alimenti e bevande in classe durante le ore di lezione in **particolare nell'aula informatica.**

Art.14. E' severamente proibito fumare nei locali dell'Istituto ai sensi della Legge nr. 584/1975, del D.P.C.M. 14/12/1995 e della L.P. 25.11.2004 nr. 8. Si rammenta che i trasgressori saranno perseguiti con una sanzione amministrativa e disciplinare dell'Istituto.

Art.15. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e' vietato l'uso di cellulari e simili nei locali dell'Istituto. A tal fine si ricorda di spegnere i cellulari all'entrata dell'edificio scolastico. Per comunicazioni urgenti alunno-famiglia è a disposizione l'Ufficio di Segreteria.

L'insegnante può autorizzare l'uso in classe di tablet/smartphone a fini didattici.

Art.16. Le assenze ed i permessi d'entrata ed uscita dovranno essere giustificati; per gli alunni minorenni è richiesta la giustificazione dei genitori o da chi ne fa le veci. Per le assenze superiori ai 5 giorni, l'allievo sarà ammesso in classe esclusivamente **dietro presentazione di certificato medico se trattasi di malattia** o di un'autocertificazione da parte della famiglia dichiarante l'idoneità a riprendere la frequenza alle lezioni. **Si precisa che nel calcolo dei cinque giorni sono da includere anche sabato - domenica - festività varie e periodi di vacanza.**

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art.17. **E' vietato accedere nei locali situati ai piani interrati dell'edificio (garages) come anche circolare senza giustificato motivo ai piani superiori dove operano Uffici aperti al pubblico ed in ogni caso arrecare disturbo alle attività dei suddetti uffici con comportamenti rumorosi o non rispettosi del vivere comune.**

Art.18. Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenze abituali, per fatti che provocano disordini, che distraggono dallo studio, che disturbano il regolare andamento delle lezioni o che comunque risultano essere in contrasto con quanto espresso nello "Statuto degli studenti e delle studentesse" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 252 del 7/2/2000 e modifiche con D.P.R. 21.11.2007, n. 235) **sono inflitti**, a secondo della gravità, i provvedimenti disciplinari vigenti per gli allievi che frequentano la scuola di Stato.

Art.19. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Si ritiene utile operare una **Classificazione delle sanzioni** in base alla gravità delle mancanze disciplinari:

- a) **sanzioni diverse** dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: vengono determinate dal Dirigente Scolastico e comprendono attività che rafforzano la possibilità di recupero dello studente come : volontariato nell'ambito della comunità scolastica, lavori di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ricerche, riordino cataloghi ed archivi;
- b) **sanzioni con allontanamento dello studente per un periodo fino a 15 giorni:** vengono adottate dal Consiglio di classe;
- c) **sanzioni con allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni:** vengono adottate dal Collegio docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto;
- d) **sanzioni con allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico:** vengono adottate dal Collegio docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto;

e) **sanzioni con allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi:** vengono adottate dal Collegio docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto; è importante sottolineare che le sanzioni di cui ai punti B,C,D,E possono essere determinate solo previa verifica da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art.20. Lo studente ritenuto responsabile di atti di "bullismo" o "cyberbullismo" viene immediatamente allontanato dalla Scuola dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci. Successivamente il Consiglio di Classe, sentito lo studente interessato e la sua famiglia, deciderà il provvedimento disciplinare da adottare. Periodi di allontanamento dalla scuola superiori ai quindici giorni o provvedimenti gravi di allontanamento definitivo dalla scuola sono adottati dal Collegio Docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto.

Art.21. Voto di condotta : Si ribadisce che in base alle recenti disposizioni ministeriali il voto di condotta è determinante per l'ammissione alla classe successiva e pertanto una valutazione negativa (inferiore al voto sei) conduce alla bocciatura.

Art.22. L'Istituto non risponde di oggetti personali, denaro, libri di testo dimenticati o lasciati incustoditi nelle classi o in altro locale scolastico.

Art.23. La frequenza alle lezioni pomeridiane di Scienze motorie è **obbligatoria**. Nel caso di alunni con particolari problemi **documentati** è comunque obbligatoria la presenza durante le ore di lezione. I suddetti alunni sono comunque tenuti a prendere contatto con l'insegnante della materia per l'organizzazione della frequenza.

Art.24. Gli **alunni/e-atleti/e** e gli **alunni/e-lavoratori/trici** sono tenuti a:

- presentare in Segreteria la dichiarazione della Società sportiva/Ditta attestante l'appartenenza alla scrivente Società/Ditta;
- il calendario degli allenamenti della propria società o la dichiarazione della Ditta attestante l'orario di lavoro;
- contattare gli insegnanti per l'organizzazione della frequenza.

Art.25. Gli alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica dovranno comunicarlo all'atto dell'iscrizione. Non sono ammesse deroghe. Si ricorda che gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a svolgere attività alternative e comunque in nessun caso sono autorizzati a lasciare i locali dell'Istituto.

Art.26. Viaggi di Istruzione-Visite guidate: Il Consiglio di Classe può escludere dalla partecipazione ai Viaggi di istruzione- Visite guidate gli studenti in corso di gravi sanzioni, quelli che hanno accumulato un certo numero di provvedimenti disciplinari o un elevato numero di assenze ingiustificate.

Art.27. Con il presente Regolamento viene istituito e disciplinato l'"Organo di garanzia interno" dell'Istituto che ha il compito di esaminare i provvedimenti disciplinari nel caso di impugnazione da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori, studenti). Il suddetto Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito secondo le Direttive ministeriali. Le impugnazioni contro i provvedimenti restrittivi degli Organi Collegiali devono essere presentati perentoriamente entro 15 giorni dalla data della notifica.

Art.28. Al fine di definire in maniera dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie, l'allievo ed i suoi familiari sono tenuti a sottoscrivere al momento dell'iscrizione il "Patto educativo di corresponsabilità" in cui si impegnano formalmente a rispettare e a far rispettare gli articoli del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Gianluccio Marongiu)

Bolzano 06 settembre 2021